



e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli ~~interventi~~ intervenuti. È permesso il voto per delega, non sono permessi più di due deleghe a persona.

ART. 10: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alle competenze dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti di minimo tre e massimo cinque consiglieri; dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile, ogni esercizio ha le durata pari ad anni due.

Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria;
- determinare le quote associative annue;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo o rendiconto finanziario;
- presentare ed approvare il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- definire il programma generale annuale di attività;